

**Scheda 1 – Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C-155/13** – ex art. 267 del TFUE

“Regolamento (CE) n. 341/2007 – Art. 6, par. 4 – Contingenti tariffari – Aglio di origine cinese”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Agricoltura; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia chiede, alla Corte UE, di interpretare il Regolamento n. 341/2007, il quale ha attribuito ai possessori di appositi certificati - c.d. “titoli all’importazione” - il diritto di importare nell’Unione europea, ad un dazio agevolato, determinati prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Onde evitare l’ingenerarsi di situazioni di monopolio lesive della “libera concorrenza”, detto Regolamento proibisce a ciascun importatore di chiedere alle competenti Autorità, in relazione ad un certo periodo, tanti titoli che gli consentano di importare merci oltre un determinato massimale, assegnato allo stesso operatore in base ai criteri dell’art. 8 dello stesso Regolamento. A conforto di tale divieto, l’art. 6 proibisce ancora, all’importatore cui vengano rilasciati titoli del tipo “A” - meglio descritti all’art. 5 - di trasferire gli stessi titoli ad altri, al fine di evitare che, con tale cessione, l’acquirente venga, comunque, in possesso di titoli in eccesso rispetto al suo massimale. Nel caso di specie, un importatore – avendo già sfruttato l’intero massimale di titoli “A” e, quindi, non potendo richiederne altri - acquistava, fuori della UE, una certa quantità di aglio cinese, rivendendolo, sempre extraUE, ad un altro importatore che, quale possessore di titoli “A” non ancora esauriti, poteva immettere tale merce nell’area dell’Unione stessa, godendo del già citato sgravio fiscale. Quindi, in area UE, il primo importatore riacquistava il prodotto. Si chiedeva dunque alla Corte se, nella fattispecie, sussistesse un’unica operazione fraudolenta, finalizzata a consentire ad un importatore, in definitiva, di eludere il divieto (vedi sopra) di acquisto dei titoli tariffari concessi ad un altro, in pratica aggirando il massimale consentito e godendo del correlativo vantaggio tariffario. Si chiedeva, in definitiva, se sussistesse un “abuso” del diritto UE, che ricorre quando un operatore, esercitando facoltà concesse dalle stesse norme dell’Unione, non intende conseguire gli scopi istituzionalmente sottesi alle stesse norme, ma scopi diversi vietati da altre norme dello stesso ordinamento. Così - se pure il Reg. 341/2007 prevede per un importatore non solo il diritto, ma addirittura l’obbligo, di sfruttare i suoi titoli di importazione a dazio ridotto, così come gli consente di alienare ad altri la merce importata - sorge il dubbio che, nel caso di specie, le circostanze dell’affare fossero tali da palesare, soltanto, la volontà di eludere il divieto di acquisto di titoli “A”. Al riguardo, la Corte ha chiarito che tale volontà fraudolenta sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, solo ove, come già indicato, all’utilizzo delle norme UE seguisse solo un risultato pratico vietato dall’ordinamento e non anche, in aggiunta, il lecito effetto istituzionalmente connesso alle norme medesime. Quest’ultimo effetto dovrebbe in ogni caso riscontrarsi, quando le singole transazioni non fossero vuoti simulacri, ma presentassero una reale giustificazione economica: ad esempio, ove la vendita dell’aglio – già introitato nella UE – fosse stata effettuata a condizioni di prezzo tali da garantire, al venditore-importatore, un ragionevole guadagno. Opposte conclusioni si imporrebbero, invece, ove il prezzo concretamente applicato fosse stato trascurabile.

**Stato della Procedura**

In data 13 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 155/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 2 – Agricoltura****Rinvio pregiudiziale n. C-35/13** - ex art. 267 del TFUE

"Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Agricoltura**Violazione**

La Corte di Cassazione chiede, alla Corte UE, di interpretare il Regolamento n. 2081/92 relativo, fra l'altro, alle "indicazioni geografiche" dei prodotti agricoli ed alimentari. Tale nozione è fondata sull'esistenza, nel comune sentire dei consumatori, di un nesso tra un luogo geografico e le peculiari qualità di un prodotto fabbricato nello stesso luogo. In particolare, infatti, ricorre un'"indicazione geografica" ove un nome di luogo sia applicato ad un prodotto che non solo sia realizzato in quello stesso luogo, ma le cui pregiate caratteristiche siano essenzialmente ricondotte, dalla collettività, al fatto stesso di essere prodotto nel medesimo luogo e non in altri, anche se, in quest'ultimo caso, le modalità di fabbricazione fossero uguali (nell'opinione comune, ad esempio, il "Cognac" non sarebbe più tale, ove prodotto fuori dell'omonima regione). L'"indicazione geografica", intesa in tal modo, è protetta dal Reg. 2081/92 contro ogni forma di contraffazione/imitazione, a condizione, tuttavia, che venga "registrata" come dal Regolamento stesso. Si precisa che, in Italia, la normativa recata dal Decreto Legislativo n. 198/1996 protegge il titolare legittimo di "denominazioni di origine", contro eventuali contraffazioni. Ora: il "salame felino" viene tradizionalmente fabbricato, con pura carne suina, nel paese di Felino presso Parma. Al riguardo, alcuni produttori felinesi – che non avevano registrato la dizione "salame felino" a norma del Reg. 2081/92 della UE, di cui sopra - chiedevano che, ad una terza impresa, si vietasse di applicare tale dicitura agli insaccati di propria produzione, in quanto fabbricati in Lombardia e non nella stessa Felino. Il giudice del rinvio, riconoscendo che la ricorrente non poteva valersi, in difesa dei suoi interessi, della tutela di cui al predetto Reg. 2081/92 - in quanto la denominazione "salame felino" non era "registrata" secondo tale Regolamento - ha chiesto alla Corte UE se fosse compatibile, con il diritto UE, che un legislatore nazionale disciplinasse la materia delle "denominazioni di origine", laddove essa è già disciplinata dalla citata normativa UE, offrendo pertanto una propria tutela, rispetto a quella predisposta dall'Unione. In proposito, la Corte ha stabilito che, in materia, una normativa nazionale può legittimamente coesistere con quella unionale, purché non contrasti con quest'ultima e con il principio della "libera circolazione delle merci" ex art. 28 del Trattato TFUE. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che il contrasto con la disciplina dell'Unione non sussisterebbe ove il citato D. Lgs 198/1996 tutelasse (cosa che spetta al giudice del rinvio accertare) non le "denominazioni di origine" nel senso del Reg. 2081/92, ma quelle – e solo quelle – che sono costituite dal nome di un luogo applicato ad un prodotto ivi realizzato, quando il consumatore medio non connetta, ad una tale provenienza, alcuna qualità del prodotto stesso, per cui la denominazione stessa serve solo a garanzia dell'asserita provenienza. Quanto al principio della "libera circolazione delle merci", la Corte sottolinea che una normativa puramente nazionale, posta a protezione delle denominazioni dei prodotti, di per sé è idonea a favorire il prodotto interno rispetto a quello transfrontaliero ed è, quindi, incompatibile con il principio predetto: tale contrasto verrebbe superato ove si dimostrasse che tale sistema potenzialmente discriminatorio è rivolto a tutelare esigenze imperative di ordine generale, come quella della corretta informazione dei consumatori.

**Stato della Procedura**

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 35/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

## Ambiente

| RINVII PREGIUDIZIALI<br>AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Numero                           | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stadio   | Impatto<br>Finanziario |
| <b>Scheda 1</b><br>C-537/11      | Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – Inquinamento atmosferico causato da navi – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo - Validità                                                                                                                                                                                                                                                 | sentenza | No                     |
| <b>Scheda 2</b><br>C-319/13      | Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 – Responsabilità dei distributori – Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del Regolamento – Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del Regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente                                             | sentenza | No                     |
| <b>Scheda 3</b><br>C-301/12      | Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di Importanza Comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione – Attribuzione alle Autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status | sentenza | No                     |
| <b>Scheda 4</b><br>C-206/13      | Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi generali del diritto dell’Unione – Attuazione del diritto dell’Unione – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Collegamento insufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte                                                                                                                                                                                                                                                                | sentenza | No                     |

**Scheda 1 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C- 537/11 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il Tribunale di Genova chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 2, n. 3 octies e l’art. 4 bis, par.fo 4, della Direttiva 1999/32/CE. Dal combinato disposto delle citate norme risulta l’obbligo, per ciascuno Stato UE, di impedire che, nelle zone marittime di competenza come le proprie acque territoriali, le “navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario” utilizzino combustibili con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. In precedenza, l’allegato VI alla Convenzione Marpol sulla protezione dell’ambiente marino, aggiunto nel 1997, stabiliva all’art. 14, n. 1, che i combustibili per uso marittimo non potessero contenere zolfo in misura eccedente il 4,5% in massa. Fra gli aderenti alla predetta Convenzione, come integrata da detto Allegato VI, non risulta, in quanto soggetto autonomo rispetto ai suoi membri, la CE (ora sostituita dall’Unione europea). Essa Convenzione, comunque, è stata sottoscritta da molti Stati attualmente aderenti alla UE, anche se non da tutti. Fra gli stati terzi, risulta firmatario Panama. Nella fattispecie, la Capitaneria del Porto di Genova applicava una multa ad una nave da crociera panamense, approdata nel porto della città ligure, per l’utilizzo di combustibili con un tenore di zolfo eccedente l’ 1,5% in massa. Al riguardo, è stato chiesto alla Corte UE di chiarire i seguenti punti: 1) in primo luogo, se una nave da crociera rientri, o meno, nella categoria delle “navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario”, poiché solo ad essa si applica il limite, per il tenore di zolfo combustibile, dell’1,5% in massa di cui alla Dir. 1999/32/CE; 2) ove la Corte risponda positivamente al primo quesito, se la citata Direttiva UE, di cui si tratta, debba comunque essere interpretata in modo da non contraddire il predetto Allegato VI alla Convenzione Marpol, vale a dire se il limite dell’1,5% in massa, stabilito dalla Direttiva, debba essere sostituito, nei confronti degli stati terzi aderenti alla predetta Convenzione, con quello del 4,5% in massa di cui alla medesima Convenzione. La Corte UE, in proposito, ha risposto: 1) che, come dalla definizione di cui sopra, una nave da crociera rientra nella tipologia soggetta ai limiti della Direttiva, solo se effettua “servizi di linea”. Ora, per l’art. 2, n. 3 octies, ciò si verifica ove la nave passeggeri assicuri il “collegamento” tra “gli stessi due o più porti”. In merito, la Corte ha precisato che un “collegamento” ricorre sempre, anche quando il servizio fornito ai passeggeri, come nelle navi da crociera, non è finalizzato al puro e semplice spostamento degli stessi da un luogo ad un altro, ma ad offrire ai medesimi l’opportunità di “visitare” i luoghi di approdo. Ha inoltre precisato la Corte che la “dualità” dei porti collegati deve ritenersi sussistente anche quando, come per le navi da crociera, il porto di partenza coincide con quello di arrivo, poiché anche in relazione a tale ipotesi si afferma l’esigenza – che è il fondamento della Dir. 1999/32/CE – di contrastare le emissioni di anidride solforosa durante la navigazione; 2) sul secondo motivo, la Corte non si ritiene legittimata a chiarire gli effetti di un eventuale impatto, dell’allegato VI alla Convenzione Marpol, sulla Dir. 1999/32/CE, in quanto tale Convenzione, come non sottoscritta né dalla CE né da tutti i suoi membri, non può vincolare la UE. Quindi, il principio “pacta sunt servanda” non è applicabile alla fattispecie.

**Stato della Procedura**

Il 23 gennaio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-537/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 2 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C- 319/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 4, lett. a), del Regolamento delegato 1062/2010, integrante la Direttiva 2010/30/UE. Essa Direttiva impone, ai “fornitori” e ai “distributori” di televisori e di altri prodotti il cui uso implica il consumo di energia, un’etichetta indicante detto consumo. I “fornitori”, in testa alla filiera commerciale, sono coloro che “immettono” il prodotto, per la prima volta, sul mercato della UE in direzione della distribuzione. I secondi sono i dettaglianti che offrono i prodotti medesimi agli utilizzatori finali. Più precisamente, l’art. 5 della stessa Direttiva stabilisce che i fornitori debbono fornire gratuitamente, ai distributori, le etichette relative al consumo energetico che i medesimi distributori dovranno apporre sui prodotti in oggetto. Ora il succitato “Regolamento delegato”, in ordine agli obblighi di etichettatura di cui sopra, indica le date a decorrere dalle quali sussistono detti obblighi. Infatti l’art. 3 di esso Regolamento dispone che, quando i televisori siano stati “immessi sul mercato” dopo il 30/11/2011, i “fornitori” siano obbligati a dotare ogni televisore di un’etichetta caratterizzata da determinati requisiti di cui all’allegato V dello stesso Regolamento. L’art. 4 del medesimo, poi, fa obbligo ai “distributori” di dotare ogni televisore, presso il punto vendita, dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’art. 3”. Nella fattispecie, un dettagliante metteva in vendita un televisore che non recava l’etichetta - connotata dai requisiti di cui sopra - recante l’indicazione del consumo di energia. Detta messa in vendita, da parte del dettagliante in questione, si verificava il 20/01/12, mentre la prima immissione sul mercato da parte del fornitore (cioè la sua consegna ad un grossista che l’aveva poi alienata al dettagliante stesso) era stata eseguita prima del 20/11/2011. A tal proposito, pertanto, si era chiesto alla Corte di stabilire se, in base all’interpretazione dell’art. 4 del Reg.to delegato, il distributore del prodotto (cioè il dettagliante) avrebbe dovuto apporre la suddetta etichetta alla merce in oggetto - in quanto da lui messa in vendita dopo la data in argomento - anche se, nella fattispecie, nessun simmetrico obbligo sarebbe stato ravvisabile per il fornitore, dal momento che, come dal predetto art. 3 del medesimo Regolamento, quest’ultimo risulta tenuto all’etichettatura solo per le “immissioni sul mercato” realizzate dopo la medesima data. A tal proposito, la Corte ha chiarito che, come è desumibile dal tenore dello stesso art. 4, sopra riportato, l’obbligo di etichettatura del dettagliante sussiste solo ove sussista un simmetrico obbligo del fornitore. Ora, quest’ultimo incombe al fornitore solo ove questi abbia realizzato il primo atto della catena commerciale (cioè la prima consegna del bene ad un commerciante) dopo la data suddetta del 30/11/2011. Pertanto, ove detta consegna sia stata anteriore alla data in oggetto, nessun obbligo di etichettatura incombe al fornitore. Ne deriva, di conseguenza, che nessun obbligo correlato può ravvisarsi in capo al distributore, quand’anche costui abbia messo in commercio il prodotto, da parte sua, successivamente al termine di cui si tratta, cioè alla data del 30/11/2011.

**Stato della Procedura**

Il 31 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-319/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 3 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C- 301/12 - ex art. 267 del TFUE****"Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 92/43/CEE, che prevede l'istituzione, in tutta la UE, di particolari aree soggette ad una speciale tutela, in quanto ospitanti le tipologie di "habitat naturali" tipizzate dalla Direttiva stessa. L'individuazione di tali aree, dette "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC), compete formalmente alla Commissione europea, la quale, tuttavia, deve al riguardo attenersi a delle liste previamente predisposte, per i rispettivi territori, dai singoli Stati della UE. In rapporto a tali SIC, lo Stato UE deve adottare tutti gli interventi idonei alla conservazione o al ripristino degli equilibri naturali. Entro 6 anni dalla istituzione del SIC, lo Stato UE deve riclassificare il medesimo come "Zona Speciale di Conservazione" (c.d. ZSC), il che comporta che lo Stato stesso, circa il sito in oggetto, venga gravato da obblighi di protezione ambientale ancora più penetranti, descritti all'art. 6 della stessa Direttiva 92/43/CEE. Infine, l'art. 11 impone agli Stati UE di sorvegliare, nel tempo, lo stato di conservazione di detti ZSC, mentre l'art. 9 ammette che - ove tale sorveglianza metta in luce l'avvenuta modifica di un ZSC, in conseguenza di un'"evoluzione naturale" - la Commissione possa "declassificare" il ZSC in questione. Ora, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte UE di chiarire, in primis, se le Autorità nazionali hanno l'obbligo di procedere, stanti certi presupposti, alla "declassificazione" di un SIC. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che un tale obbligo può agevolmente dedursi da alcuni indizi presenti nella Direttiva: 1) poichè l'art. 4 di essa "obbliga" gli Stati UE a presentare, alla Commissione, un elenco di siti aspiranti alla classificazione come SIC, è coerente ipotizzare, per gli stessi Stati, un simmetrico obbligo di proporre alla Commissione una "declassificazione" dei SIC già istituiti, ove, compromessi gli habitat in essi presenti, cessino i presupposti di tale denominazione; 2) l'art. 9 di essa Direttiva, ammettendo la "declassificazione" di un ZSC (vedi sopra), consente implicitamente la declassificazione anche di un SIC, in quanto tutti gli ZSC hanno già costituito dei corrispondenti SIC; 3) il già citato art. 4, par. 1, prevede che, in base agli esiti della sorveglianza ex art. 11, gli Stati UE possano proporre, alla Commissione, di "adattare" le liste dei SIC (e, quindi, anche di declassificare i SIC stessi). Nel merito, tuttavia, la Corte precisa che la "declassificazione" di un SIC suppone necessariamente che il danno verificatosi, circa l'habitat in esso presente, sia irrimediabile, e che sia, peraltro, riconducibile ad un naturale processo (vedi sopra art. 11) e non all'inosservanza degli obblighi previsti dalla Direttiva per gli Stati UE (sopra). In mancanza di dette condizioni, il danno, pur grave, non potrà consentire una "declassificazione" del SIC, ma solo giustificare l'applicazione, nei confronti delle Autorità nazionali renitenti, di diversi strumenti di coazione ad adempiere gli obblighi disattesi (nel caso di specie, infatti, le lagnanze della proprietà "Cascina tre pini", ubicata nel SIC "Brughiera del Dosso" e danneggiata dall'assenza di adeguati interventi pubblici a protezione di quest'ultimo, sono state recepite nella procedura di infrazione 2012/4096 aperta dalla Commissione europea contro l'Italia)

**Stato della Procedura**

Il 3 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-301/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

**Scheda 4 – Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-206/13 - ex art. 267 del TFUE****“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi generali del diritto dell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il TAR per la Sicilia ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 17 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” – che sancisce l’intangibilità della proprietà privata – e il principio generale di “proporzionalità”. Nella fattispecie, il proprietario di un’area, soggetta a vincolo paesaggistico per la legge italiana, realizzava su di essa alcuni nuovi volumi, senza la prevista autorizzazione amministrativa. Chiesta, in seguito, la sanatoria dell’opera abusivamente realizzata, si vedeva opporre un rifiuto dalla competente Amministrazione, con l’ingiunzione a rimettere in pristino i luoghi, conformemente al combinato disposto degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. 22/01/2004. Tali norme, infatti, vietano ai proprietari di immobili sotto vincolo paesaggistico di eseguire, su di essi, modifiche non previamente autorizzate. I lavori abusivi, tuttavia, possono essere successivamente sanati, sempre che l’Amministrazione li ritenga compatibili con i valori paesaggistici tutelati. Tuttavia, la sanatoria può concernere solo quegli interventi abusivi che, fra l’altro, non determinino la creazione di nuovi volumi nell’immobile vincolato. Di qui il rifiuto di sanatoria nel caso di specie. Si chiedeva quindi alla Corte UE se l’art. 167, comma 4, lett. a), del succitato D. Lgs. n. 42/2004 - escludendo automaticamente la sanabilità degli interventi della tipologia sopra indicata, invece di valutarne caso per caso la compatibilità con i valori paesaggistici – non contrasti sia con il succitato art. 17 della Carta, sia con il principio generale di proporzionalità (in quanto respinge un approccio casistico alla materia di cui si discute). La Corte ha negato di essere competente a pronunciarsi sul punto. Infatti, quanto alle disposizioni contenute nella Carta stessa (comprese quelle che, all’art. 17, riconoscono la proprietà privata), l’art. 51 della medesima chiarisce che esse possono essere assunte a criteri, cui le legislazioni interne degli Stati della UE debbono improntarsi, soltanto quando le stesse legislazioni rientrano “nell’attuazione del diritto dell’Unione”. Vale a dire, quando: 1) o le legislazioni nazionali stesse intendano attuare preesistenti disposizioni unionali; 2) o quando il legislatore UE abbia già predisposto una normativa che incida direttamente sulla stessa materia su cui verte la legislazione nazionale. Al riguardo, la Corte precisa che la normativa italiana considerata né fornisce attuazione a norme UE, né verte su una materia direttamente disciplinata da queste ultime. Infatti, la legislazione unionale in materia di “ambiente” non intende tutelare direttamente i valori paesaggistici, diversamente dalla disciplina italiana “de qua” (è indubbio, infatti, che la tutela dei valori paesaggistici non coincide, “tout court”, con quella dei valori ambientali, come dimostra il fatto che la Direttiva UE n. 2011/92, in materia di ambiente, considera l’attenzione ai valori paesaggistici come uno soltanto dei numerosi parametri che improntano la “Valutazione di Impatto Ambientale”). Pertanto, la Corte UE non può giudicare della compatibilità dell’art. 17 della Carta con la normativa italiana in questione, in quanto mancano i presupposti indicati dall’art. 51 di essa Carta. Identiche considerazioni possono estendersi al principio, sopra menzionato, di “proporzionalità”.

**Stato della Procedura**

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-206/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

## Appalti

| RINVII PREGIUDIZIALI<br>APPALTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Numero                          | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stadio   | Impatto<br>Finanziario |
| <b>Scheda 1</b><br>C- 15/13     | Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento dell'appalto senza procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Affidatario giuridicamente distinto dall'Amministrazione aggiudicatrice – Condizione di "controllo analogo" – Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo – Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come "analogo" – "Operazione in house orizzontale" | sentenza | No                     |

**Scheda 1 – Appalti****Rinvio pregiudiziale n. C-15 /13** - ex art. 267 del TFUE

“ Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento appalto senza procedura gara”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 2004/18/CE, che definisce “l'appalto pubblico” come il contratto scritto, con il quale un'Amministrazione conferisce ad un operatore l'incarico di eseguire lavori/opere - o forniture, o servizi - dietro corrispettivo. Ora, un'Amministrazione che voglia aggiudicare ad un operatore un “appalto pubblico”, il cui valore economico sia pari o superiore ad una certa “soglia”, deve identificare l'operatore stesso – come vuole la medesima Direttiva 2004/18/CE - nel vincitore di una procedura di concorso detta “di evidenza pubblica”. In ogni caso, poiché la nozione di appalto suppone l'esistenza di almeno due soggetti distinti (l'Amministrazione e l'operatore), non ricorrerebbe un appalto pubblico - e, pertanto, neppure l'obbligo della pubblica gara per individuarne l'affidatario - quando un'Amministrazione acquistasse beni/servizi da un operatore che costituisse, essenzialmente, un tutt'uno con l'Amministrazione stessa. Affinchè ricorra detta precisa ipotesi, tuttavia - che si definisce indicando l'operatore come “in house” alla stessa Amministrazione aggiudicatrice - occorre che l'operatore stesso: 1) sia “in toto” posseduto da Amministrazioni o organismi pubblici; 2) sia sottoposto, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello che essa esercita sui propri servizi; 3) svolga la propria attività, almeno prevalentemente, con l'Amministrazione aggiudicatrice stessa. Ora, un'Università tedesca, senza gara pubblica, acquistava un sistema informatico da un'impresa che ne svolgeva il grosso della propria attività con l'Università medesima, né era soggetta al controllo di quest'ultima. Tuttavia, sia l'Università che l'impresa - fra le quali non esisteva, chiaramente, un rapporto “in house” secondo la descrizione predetta - soggiacevano ad una certa influenza da parte della Città di Amburgo, cui, infatti, non solo competeva il potere di annullare gli acquisti effettuati dall'Università con i finanziamenti della città medesima, ma anche il possesso del 4,16% dell'impresa in questione. Ora, si chiedeva alla Corte se sussistesse un rapporto “in house” – nella forma atipica dell’“in house orizzontale” – ove, come nel caso di specie, l'operatore non si compenetrasse con l'Amministrazione aggiudicatrice e, tuttavia, entrambi soggiacessero all'incisivo controllo di un'altra Amministrazione, con la quale intrattenessero la maggior parte della loro attività. A tal proposito, la Corte ha chiarito che - costituendo la “pubblica gara” il metodo “normale” di aggiudicazione di un appalto pubblico - le eccezioni ad esso debbono essere mantenute entro stretti limiti. Ne deriva, pertanto, che l'ipotesi del rapporto “in house” potrà sussistere solo ove l'operatore si immedesima nell'Amministrazione aggiudicatrice, e non in una terza Amministrazione che controlli (ammesso che li controlli effettivamente) entrambi i soggetti. Precisa la Corte, inoltre, che l’“in house orizzontale” - pur ammesso dalla giurisprudenza - sarebbe estraneo al presente caso, in quanto imperniato su una struttura trilaterale differente, che collega un'aggiudicatrice, un operatore aggiudicatario e un terzo operatore, cui il secondo abbia subappaltato la commessa stessa.

**Stato della Procedura**

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-15/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

## Concorrenza e aiuti di Stato

| RINVII PREGIUDIZIALI<br>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Numero                                               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stadio   | Impatto Finanziario |
| <b>Scheda 1</b><br>C-557/12                          | Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa vietata da tale articolo – Danni risultanti dal più elevato prezzo applicato da un'impresa a seguito di un'intesa vietata, cui essa non ha aderito.                                                                                                                                                                                                                                                                           | sentenza | No                  |
| <b>Scheda 2</b><br>C-435/12                          | Proprietà intellettuale – Diritti d'autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Art. 5, par. fi 2, lett. b) e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale dell'origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione                                                                       | sentenza | No                  |
| <b>Scheda 3</b><br>C-110/13                          | Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE – Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari – Imprese collegate – Nozione di "gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto"                                                                                                                                                                                              | sentenza | No                  |
| <b>Scheda 4</b><br>C-52/13                           | Direttiva 2006/114/CE – Nozioni di "pubblicità ingannevole" e di "pubblicità comparativa" – Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti                                                                                                                                                                                                                                                                 | sentenza | No                  |
| <b>Scheda 5</b><br>C-409/12                          | Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) – Decadenza – Marchio divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato – Percezione del segno denominativo "KORNSPITZ" da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall'altro – Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali                       | sentenza | No                  |
| <b>Scheda 6</b><br>C-314/12                          | Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto di autore – Articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di "intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso" – Fornitore di accesso a Internet – Provvedimento nei | sentenza | No                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|                            | confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet – Bilanciamento tra diritti fondamentali                                                                                               |          |    |
| <b>Scheda 7</b><br>C-65/12 | Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili – Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio – Nozione di “giusto motivo” | sentenza | No |

**Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 557/12 - ex art. 267 del TFUE****"Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa vietata da tale articolo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE l'interpretazione dell'art. 101 del Trattato TFUE, che vieta tutti gli accordi tra imprese i quali pregiudichino la concorrenza nell'area UE, quali, in particolare, quelli diretti a determinare – anche indirettamente – i prezzi di vendita dei prodotti. Nel caso di specie, diverse imprese UE convenivano, con un "intesa", di spartirsi i 2/3 del mercato europeo relativo all'installazione e alla manutenzione di ascensori, impegnandosi, fra l'altro, a fissare i rispettivi prezzi ad un medesimo livello piuttosto elevato. Tale "intesa" veniva sanzionata, perché contraria al succitato art. 101 TFUE, dalle competenti Autorità unionali e nazionali. Ora, un'Amministrazione austriaca che aveva concluso dei contratti, nel settore commerciale considerato, con un'impresa estranea all'intesa di cui sopra, sosteneva che quest'ultima aveva influenzato il prezzo applicato dalla sua controparte: infatti, dal momento che le imprese riunite in tale "patto" - controllanti i due terzi del mercato - applicavano prezzi notevolmente elevati, alle poche imprese estranee sarebbe stato concesso di rimanere competitive pur innalzando anch'esse i propri prezzi. In definitiva, l'"intesa" predetta avrebbe condizionato, al rialzo, l'evoluzione generale dei prezzi di tale fetta di mercato (c.d. "umbrella pricing"). Di qui, l'Amministrazione chiedeva che le imprese riunite nell'"intesa" le risarcissero il danno, subito per aver dovuto accettare un prezzo più elevato di quello che la controparte avrebbe applicato, se l'intesa non fosse esistita. I giudici dei primi due gradi negavano detto risarcimento, adducendo: 1) che, ai sensi della normativa austriaca, l'art. 101 TFUE tutelerebbe i singoli solo avverso gli operatori aderenti alle intese vietate dallo stesso articolo, e non anche avverso gli operatori ad esse estranei; 2) non vi sarebbe nesso causale tra un "intesa" sui prezzi, ancorché illecita per l'art. 101 TFUE, e la politica dei prezzi di un'impresa estranea a tale intesa. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto che, effettivamente, spetta ai legislatori dei singoli Stati UE definire i termini di attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, del principio di cui all'art. 101 TFUE predetto. Tuttavia, la stessa disciplina attuativa interna non potrebbe atteggiarsi in modo tale da sottrarre, al principio medesimo, la sua "effettività". Quest'ultima verrà garantita solo ove la stessa legislazione nazionale ammetta che il divieto, sancito dall'art. 101 TFUE, possa essere fatto valere anche da soggetti che, pur non avendo contrattato con gli operatori stretti nell'"intesa", in qualsiasi modo abbiano ricevuto un danno, riconducibile al pregiudizio alla concorrenza determinato da tale impresa. Fra l'altro, la Corte afferma che, fra l'esistenza del predetto "cartello" e il prezzo applicato da un'impresa terza rispetto al cartello stesso, non può escludersi a priori un nesso causale, considerato che, nella definizione dei propri prezzi, un'impresa, pur valutando una molteplicità di fattori, ha riguardo essenziale al "prezzo di mercato". Quest'ultimo, nel caso di specie, potrebbe ben essere rappresentato dal prezzo applicato dalle imprese aderenti al "cartello" in questione, atteso che esse controllavano i 2/3 del mercato di riferimento.

**Stato della Procedura**

Il 5 giugno 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 557/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-435/12** - ex art. 267 del TFUE

"Proprietà intellettuale – Diritti d'autore e diritti connessi"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare il par.fo 2, lett. b, nonché il par.fo 5, dell'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE, che attiene al "diritto di autore" nella società dell'informazione. Tale diritto assume ad oggetto un bene immateriale, in quanto attribuisce, al suo intestatario, determinati poteri su un'opera letteraria, scientifica o artistica, cioè su un'entità non fisicamente rilevante, anche se provvista di valore economico. Per l'art. 2 della stessa Dir. 2001/29/CE, dunque, soltanto il titolare del "diritto di autore" ha il potere di autorizzare o vietare la riproduzione dell'opera stessa. Tale potere incontra tuttavia dei limiti, affinché non nuoccia eccessivamente alla diffusione della cultura e alla libertà del mercato: l'art. 5 della stessa Dir. 2001/29/CE, infatti, consente ai singoli Stati UE di introdurre delle "eccezioni" alla tutela del diritto di autore, a condizione che le stesse: 1) siano concesse solo ai terzi che versino nelle situazioni-tipo individuate dallo stesso art. 5 (vedi infra); 2) non ostacolino il "normale" esercizio del "diritto di autore"; 3) non infliggano un danno ingiusto agli interessi legittimi del titolare di esso diritto. Una delle eccezioni – tipo, ammesse dall'art. 5, riguarda la riproduzione dell'opera, per uso puramente privato, fatta da una persona fisica. Questa è poi tenuta a corrispondere, al titolare del "diritto di autore", un equo compenso. Si precisa, infine, che l'art. 6 stigmatizza le riproduzioni "abusive" (cioè eseguite senza il consenso del titolare del "diritto di autore" e senza che sussistano le suddette "eccezioni"), imponendo agli Stati UE di contrastarle. Si chiedeva pertanto alla Corte se fosse compatibile con le predette disposizioni UE, una normativa che – come quella dei Paesi Bassi – ammettesse come eccezione, alla "esclusività" del "diritto di autore", la riproduzione di un'opera (letteraria, scientifica, artistica) da parte di una persona fisica per un uso soltanto privato, senza specificare se tale eccezione valga solo ove la riproduzione sia stata possibile a partire da una fonte legale, o anche nel caso in cui sia stata consentita in grazia di una fonte illegale. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la Dir. 2001/29/CE offre numerosi indizi nel senso della non ammissibilità di un'eccezione, la quale interessi anche le riproduzioni rese possibili a partire da una fonte illegale (quand'anche eseguite per un uso puramente privato). Infatti, i Considerando della Direttiva stabiliscono che la promozione della cultura è effettiva solo ove si tuteli anche la "proprietà industriale", tanto è vero che il predetto art. 6 impone agli Stati UE di lottare contro le riproduzioni "abusive". Inoltre, ove fosse liceizzata – come fa la normativa nazionale in oggetto – anche la riproduzione ad uso privato consentita da una fonte illegale, tale eccezione al "diritto di autore" sarebbe contraria ai requisiti di cui al succitato art. 5 (vedi sopra). A tale riguardo, infatti, la Corte spiega come, consentendo anche una riproduzione resa possibile da un'originaria fonte illegale, il mercato delle riproduzioni abusive verrebbe incentivato, con conseguente pregiudizio economico del titolare del "diritto di autore" che vedrebbe, pertanto, ostacolato il "normale" esercizio dello stesso diritto, nonché lesi i suoi legittimi interessi.

**Stato della Procedura**

Il 10 aprile 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 435/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 110/13** - ex art. 267 del TFUE

"Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 3, co. 4, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, la quale distingue i concetti di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa, rispetto alla "grande impresa", ricorrendo a "soglie" quantitative. Infatti, un'impresa rientra nella tipologia complessiva della micro, piccola o media impresa (PMI), quando non impiega più di un certo numero di dipendenti, né presenta un fatturato annuo superiore a certe cifre, etc. La qualificazione di un'impresa in termini di PMI - in base ai parametri quantitativi suddetti - consente di applicarle trattamenti giuridici di favore, cui non sono ammesse, invece, le imprese non riconducibili a tale definizione. Ora, onde verificare se un operatore economico è identificabile come PMI o come grande impresa, si deve considerare il fatto che alcune realtà economiche, aventi l'apparenza di entità a sé stanti, risultano in effetti così strettamente "collegate" ad altri soggetti imprenditoriali, da costituire con essi un'unica organizzazione. Pertanto, la valutazione circa la sussistenza, al riguardo, di una PMI, deve riferirsi a tale entità complessa. Al riguardo, il succitato art. 3 prevede, al par. 3, ipotesi diverse di "collegamento" tra imprese, che ricorrono quando un'impresa è socia di maggioranza di un'altra impresa, o ne detiene la maggioranza dei voti, o ha diritto a nominarne e revocarne la maggioranza del consiglio di amministrazione e di controllo, o ha il potere - per contratto o per previsione dello statuto dell'altra impresa - di esercitare sulla medesima un'"influenza dominante", o detiene il controllo della maggioranza dei voti all'interno di quest'ultima grazie ad un "sindacato" con i singoli soci di questa. Il comma 4 (vedi sopra) del par. 3 dell'art. 3 sottolinea, per finire, che i collegamenti descritti possono sussistere anche "attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto". Stanti dette norme, si chiedeva alla Corte se vi fosse un "collegamento" laddove non sussistesse nessuna relazione del tipo di quelle descritte alle 4 lettere del par. 3 dell'art. 3, come nel seguente caso: una società Y, produttrice, era posseduta da A, la di lui moglie B, e C. B era socio di maggioranza e A e C entrambi amministratori. La società Y si era impegnata, per contratto, a fornire prodotti solo alla società X (che li commercializzava), posseduta in parti uguali dallo stesso A e da sua madre D e amministrata, anch'essa, da A e C. Una serie di disposizioni contrattuali, poi, istituiva ulteriori rapporti tra i due operatori. Al riguardo, la Corte ha chiarito che l'art. 3, par. 3, comma 4, deve essere interpretato nel senso che gli accordi, anche informali ed impliciti, esistenti tra le persone fisiche coinvolte in imprese diverse, possono creare tra le stesse vincoli e connessioni talmente intensi, da escludere l'indipendenza dell'una rispetto all'altra. Tali vincoli, quindi, pur non essendo formalmente riconducibili ad una delle quattro categorie di "collegamenti" sopra descritti, ne possono tuttavia ricreare, nella sostanza economica, gli stessi effetti. Detti rapporti, quindi, sono anch'essi qualificabili come ipotesi, ulteriori rispetto a quelle specificamente descritte, di "collegamento" tra imprese.

**Stato della Procedura**

Il 27 febbraio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-110/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 52/13** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2006/114/CE – Nozioni di "pubblicità ingannevole" e di "pubblicità comparativa"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e a quella comparativa illegittima. In particolare si chiede se le misure di contrasto, previste dalla Direttiva stessa verso tali forme di concorrenza sleale, debbano applicarsi, o meno, solo quando il caso concreto integri sia gli estremi della pubblicità "ingannevole" che quelli della pubblicità comparativa illegittima. In altri termini, si chiede se la "pubblicità ingannevole" costituisca un'ipotesi di illecito autonoma rispetto a quella della "pubblicità comparativa illegittima", o debba di necessità concorrere con quest'ultima, ai sensi e per gli effetti della predetta Dir. 2006/114/CE. Dalla lettera b) dell'art. 2 di detta Direttiva 2006/114/CE, la pubblicità "ingannevole" viene rappresentata come quella che, in qualsiasi modo, induca in errore o sia suscettibile di indurre in errore il consumatore, deviandone lo spontaneo comportamento sul mercato. La lettera c) del medesimo art. 2, invece, definisce la pubblicità "comparativa", che ricorre laddove il messaggio pubblicitario individui, anche implicitamente, un concorrente, o i beni o i servizi da questo prodotti. Tale comparazione, di per sé non illegittima, finisce per qualificarsi come tale quando ricorrano una o più delle circostanze di cui all'art. 4 della Direttiva (tipo: la descrizione delle proprietà dei prodotti concorrenti è denigratoria o anche non obiettiva, oppure vi è approfittamento del prestigio sociale connesso al marchio del prodotto comparato, etc...). Quindi, solo ove sussistano tali presupposti di slealtà e scorrettezza, detta pubblicità comparativa si qualifica in termini di "illegittimità". Ciò premesso, la Corte UE precisa, in merito al quesito sopra proposto, quanto segue: nell'ambito dei Considerando 1, 3, 8, 16, 17 e 18 della Direttiva stessa, si usa la locuzione unitaria di "pubblicità ingannevole e illegittimamente comparativa", la quale, collegando le due categorie di pubblicità con la particella congiuntiva "e", potrebbe avvalorare l'opinione di una stretta interdipendenza tra le due, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla Direttiva in oggetto. Tuttavia – a parte l'inciso che, in altri Stati UE, le versioni nazionali dei citati Considerandi sostituiscono, alla congiuntiva "e", l'avversativa "o" – si sottolinea che gli artt. 5, par. 3, lett. a) e b), e 6, nel loro rispettivi disposti, parlano di pubblicità ingannevole "o" pubblicità comparativa illegittima, con ciò marcando la distinzione tra le due fattispecie. Nel senso di un'autonomia della fattispecie della pubblicità "ingannevole" rispetto a quella della pubblicità "comparativa illegittima" depone, altresì, la ricostruzione della genesi della sopra citata Dir. 2006/114/CE. Infatti, la disciplina della pubblicità "ingannevole" venne, per la prima volta, stabilita in sede comunitaria dalla Direttiva 84/450, che ignorava del tutto la fattispecie della pubblicità comparativa illegittima. Quest'ultima venne inserita, nel corpo della stessa Direttiva 2006/114/CE, solo dalla successiva Direttiva 97/55/CE. Pertanto, il modulo della pubblicità ingannevole nasce, nella sua elaborazione giuridica, in via totalmente indipendente dal distinto schema della pubblicità comparativa ingannevole.

**Stato della Procedura**

Il 13 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-52/13 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 409/12** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, par. 2, lett. a) – Decadenza"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 12, par. 2, lett. a), della Direttiva 2008/95/CE, che attiene ai "marchi di impresa". Questi si identificano nei segni relativi a prodotti o servizi, che, contraddistinguendo gli stessi come realizzati da una determinata impresa, li rivestono, nell'immaginario dei consumatori, di una serie di qualità ritenute non rinvenibili nelle prestazioni o nelle merci, quand'anche analoghe, provenienti da altre imprese. Quindi, avendo il marchio una funzione "distintiva" in ordine all'"origine" del prodotto/servizio, non possono essere "registrati" come marchi quei segni o diciture che, nel linguaggio o negli usi del commercio, vengano usati per indicare qualità generiche di alcuni prodotti/servizi, le quali non rimandano ad una provenienza specifica degli stessi e risultano, pertanto, di "uso comune" (art. 3, co. 3°). Ora, si può verificare il caso per cui un marchio, all'inizio regolarmente registrato perché avente carattere "distintivo", diventi "di uso comune" (nel senso sopra descritto) a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare. In presenza di tali circostanze, il marchio stesso si estingue per "decadenza" (vedi il succitato art. 12, par. 2, lett. a, della Dir. 2008/95/CE). Nell'ipotesi concreta, la ditta austriaca Backaldrin registrava il marchio "KORNSPITZ" sia per prodotti dolciari finiti, sia per preparati idonei alla produzione dei primi. Uno di tali preparati era somministrato a dei fornai. Questi ne ricavano dei panini dalla tipica forma oblunga con due estremità appuntite, che commercializzavano, su consenso della Backaldrin stessa, sotto la medesima sigla "KORNSPITZ". Tuttavia, detti fornai non informavano i loro clienti che la dicitura "KORNSPITZ", relativa ai panini, costituiva un "marchio" registrato e quindi alludeva alla provenienza "specifica" del prodotto dalla ditta Backaldrin. Per via di un tale atteggiamento, la clientela di tali fornai aveva finito per credere che la dicitura "KORNSPITZ" indicasse, genericamente, tutti i panini di una certa forma (vedi sopra), e non solo quelli, fra di essi, prodotti dalla Backaldrin. I fornai, per converso, restavano consapevoli del fatto che la sigla in questione, circa i panini, era un "marchio" registrato. Si chiedeva alla Corte se, nel caso di specie, sussistessero i presupposti di cui al suddetto art. 12 della Dir. 2008/95/CE, cioè se il marchio "KORNSPITZ", per i panini predetti, si fosse estinto perché diventato "di uso comune". Come già precisato, un marchio diviene di "uso comune" quando è ritenuto tale dalla generalità del pubblico, per convenzione diffusa: ora, nella fattispecie, mentre i consumatori dei panini erano convinti che la dizione in oggetto fosse di "uso comune", gli intermediari (cioè i fornai) erano coscienti del contrario. Tuttavia, la Corte ha ritenuto prevalente il parere dei consumatori. Comunque, perché si verifichi la "decadenza" ai sensi delle norme UE succitate, occorre altresì che il marchio sia divenuto di uso comune a causa di un comportamento della ditta stessa che ne è titolare: detto comportamento, per la Corte UE, può ravvisarsi nella circostanza per cui la Backaldrin non aveva sollecitato i fornai ad usare maggiormente tale marchio, nel commercio dei panini in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 6 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-409/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.